

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 709)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1964 (V. Stampato n. 1308)

d'iniziativa dei deputati DE MARIA e DE PASCALIS

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1964*

**Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296,
concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici
ospitalieri di Roma**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da

portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi ».

Art. 2.

L'articolo 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri da designarsi:

- a) due dal Ministro della sanità;
- b) uno dal Ministro del tesoro;
- c) uno dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) due dal Consiglio superiore di sanità.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:

- 1) elegge nel suo seno il vice presidente;
- 2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;
- 3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;
- 4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;
- 5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;
- 6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti ».